



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Piazza Osvaldo Licini, 7 – Tel 0734/759348 – Fax 0734/759350

Registro Generale n. 65

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE I^ SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI II^ SETTORE FINANZE E CONTABILITA'

N. 30 DEL 30-06-2021

Ufficio: **ANAGRAFE**

Oggetto: DGR N. 593/2018 - TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE. ANNI 2021-2025.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di giugno, nella Sede Comunale, sita in Piazza O.Licini.

Il sottoscritto

In qualità di responsabile dell'Area amministrativa e contabile, adotta la seguente Determinazione;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 24.03.2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 24.03.2021, sono stati attribuiti, ai responsabili dei servizi, i budget definitivi, per l'anno 2021;
- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica.

Preso atto che:

- con Deliberazione Giunta Regione Marche n. 593 del 07/05/2018 ad oggetto: “*Revoca DGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione*”, la Regione ha emanato i principi applicativi dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione delle persone” *prese in carico*” dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti, e come esplicitato nell’oggetto, ha revocato la precedente normativa regionale di riferimento;

- a norma dell’art. 1 della presente DGR, per “*presa in carico*”, s’intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di una persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi di rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio;

- tali tirocini, costituiscono una tipologia specifica rispetto ai tirocini disciplinati con DGR n. 1474 del 11/12/2017, pertanto le disposizioni in essa contenute si applicano solo ove espressamente richiamate dalle linee guida della DGR n. 593/2018;

- tali tirocini inoltre, non costituiscono rapporto di lavoro, ma trattasi di un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali e/o dai servizi sanitari competenti;

- il tirocinio di cui al comma 1 si realizza sulla base di un Progetto di Tirocinio di Inclusione Sociale (di seguito Progetto TIS) concordato fra il soggetto che ha in carico il tirocinante, il soggetto promotore, il soggetto ospitante ed il tirocinante, che definisce gli obiettivi da conseguire nonché le modalità di attuazione.

Dato atto che le principali novità apportate dalla norma possono essere sinteticamente riassunte nei punti di seguito indicati:

1) la durata massima dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale è di 24 mesi, eventualmente prorogabile per la durata stessa dei progetti attivati;

2) i TIS di cui alla presente determinazione non concorrono a determinare copertura della quota di riserva ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 68/1999;

3) i TIS di cui al presente atto vengono attivati attraverso una Convenzione sottoscritta tra soggetto promotore e soggetto ospitante, di durata non superiore ad anni quattro. Ogni Convenzione può riguardare più Progetti TIS, anche con finalità diverse;

4) possono essere soggetti promotori dei tirocini finalizzati all’inclusione sociale gli Enti capofila degli Ambiti Territoriali sociali (ATS), i Comuni, le Unioni di Comuni, le Unioni Montane, Centri per l’impiego, l’orientamento e la formazione (CIOF), le Istituzioni scolastiche statali e non, che rilasciano titoli di studio con valore legale, le Coop. Sociali, enti del Terzo settore accreditati e/o convenzionati con SSR, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), ecc.;

5) il soggetto promotore può coincidere con il soggetto giuridico che ha in carico il tirocinante;

6) il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante;

7) sono soggetti ospitanti dei TIS i datori di lavoro privati e pubblici;

8) il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

9) il soggetto ospitante dovrà nominare un tutor aziendale in possesso delle esperienze e competenze professionali adeguate, mentre il soggetto che ha in carico il tirocinante dovrà nominare un Case- Manager;

10) il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente;

11) il tirocinio finalizzato all'inclusione sociale può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante, fermo restando che il tirocinio non può costituire elusione del rapporto di lavoro;

12) per i TIS di cui al presente atto, l'indennità indicata dal Progetto TIS costituisce un sussidio assistenziale che si sostanzia in un sostegno di natura economica finalizzata all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione;

13) al tirocinante dovrà essere corrisposta un'indennità che per la partecipazione al tirocinio di importo non inferiore a 180 Euro mensili al superamento della soglia del 75%, o del 40% nel caso in cui il tirocinante sia una persona con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art 4 della l. n. 104/92 o persona con problemi di salute mentale attestata dal Dipartimento Salute Mentale, delle presenze mensili stabilite dal Progetto TIS, fatto salve le giornate di chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, siano esse già indicate nel Progetto TIS o siano conseguenti a fatti sopravvenuti;

14) il tirocinante deve essere obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail e per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa;

15) l'indennità di cui al n. 9, dal punto di vista fiscale è da considerare quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente - (cfr. art 50, D.P.R N. 917/1986 T.U.I.R.);

16) la mancata corresponsione dell'indennità da parte del soggetto ospitante comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell'illecito commesso;

Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci dell'Ambito Territoriale XIX del 20/07/2018 "*DGR n. 593/2018 – Tirocini d'Inclusione Sociale – Indirizzi operativi per la riconversione ex DGR n. 293/2016 – illustrazione e approvazione*";

Viste le nuove Progettazioni Personalizzate di Tirocinio di Inclusione Sociale definite dal SIL di concerto con l'Assistente Sociale dell'ATS XIX per il Comune di Monte Vidon Corrado, a favore del sig. H.A – I.H – M.S. – M.M, persone in stato di fragilità sociale, assunte al protocollo di questo ente al nr. 2641- 2642-2643 del 30.06.2021.

Ritenuto necessario approvare gli schemi di Convenzione e di Progetti TIS e tutti gli atti, redatti nella normativa introdotta dalla DGR 593/2018;

Precisato che l'assicurazione RCT è garantita dalla polizza R.C. stipulata dal Comune di Monte Vidon Corrado con Unipol Sai Assicurazioni spa;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 18-08-2000, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e norme di accesso;
- lo Statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

- l'articolo 147 bis del D.Lgvo 18.08.2000, n.267 e dichiarata la sussistenza della regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento.

Visto il proprio decreto sindacale n.º2 del 28.05.2019, con il quale è stata conferita al sottoscritto Sindaco la responsabilità del Settore 1- Affari Istituzionali e Generali e Settore 2 – Finanze e Contabilità.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Di approvare gli schemi di Convenzione e di Progetti per lo svolgimento di Tirocini di Inclusione Sociale, formulati secondo quanto disposto nella DGR 593/2018, depositati agli atti.

Di garantire i n. 4 Tirocini d'Inclusione Sociale di cui sopra, mediante copertura assicurativa INAIL ed RCT (polizza con la compagnia UnipolSai Assicurazioni Spa);

Di dare atto che non vi è alcun costo a carico di questo ente per i n.4 Tirocini di Inclusione Sociale;

Di dare ancora atto, che i progetti di integrazione lavorativa sono coordinati dal Referente per i Tirocini Inclusione Sociale DGR 593/2018, Forti Giuseppe e monitorati dal Servizio Inserimento Lavorativo e dai servizi socio-sanitari di riferimento.

Di attestare che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale.

Di dare inoltre atto che:

- sono state effettuate le verifiche previste dall'articolo 9 del D.L. 78/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'ente, i pagamenti conseguenti dal presente impegno risultano compatibili con le regole di finanza pubblica;
- la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all'articolo 183, comma 7, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267;
- in esecuzione dell'articolo 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la presente determinazione diventa esecutiva dopo il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- il presente atto, sarà inserito nella raccolta delle determinazioni dei responsabili dei servizi, ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del D. Lgs. 18-08-2000, n.267.
- a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è Dichiarata Romina;

- avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR Marche di Ancona entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, oppure mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

**IL RESPONSABILE DEL I^-II^ SETTORE
FORTI GIUSEPPE**



VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.L.vo n.267/2000.

Li 30-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
FORTI GIUSEPPE**



La presente sarà pubblicata dal 13-07-2021 al 28-07-2021

Esecutiva il 30-06-2021
